

DELIBERAZIONE 26 APRILE 2022

177/2022/S/IDR

IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1201^a riunione del 26 aprile 2022

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 (di seguito: decreto-legge 208/2008);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 settembre 2009;
- la legge regionale Sicilia 11 agosto 2015, n. 19 (di seguito: legge regionale 19/2015);
- la legge regionale Sicilia 17 marzo 2016, n. 3 (di seguito: legge regionale 3/2016);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità

procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);

- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita dei servizi all’ingrosso” e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/idr recante “Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 86/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);
- l’Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, 2/2012 recante “Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2015, 108/2015/R/idr recante “Determinazioni in ordine alle predisposizioni tariffarie proposte dall’Autorità di ambito ATO 1 – Palermo per il primo periodo regolatorio 2012-2015” (di seguito: deliberazione 108/2015/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 7 ottobre 2015, 474/2015/R/idr recante “Avvio di procedimenti in ordine ai provvedimenti adottati dall’Autorità in materia di tariffe del servizio idrico integrato per le gestioni operanti nel territorio della Regione Sicilia” (di seguito: deliberazione 474/2015/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2016, 181/2016/R/idr recante “Conclusione dei procedimenti, di cui alla deliberazione 474/2015/R/idr, relativi ai provvedimenti, adottati dall’Autorità, in materia di tariffe del servizio idrico integrato per le gestioni operanti nel territorio della Regione Sicilia” (di seguito: deliberazione 181/2016/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 329/2016/E/idr (di seguito: deliberazione 329/2016/E/idr);

- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2017, 322/2017/S/idr, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazioni della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 322/2017/S/idr);
- la sentenza della Corte Costituzionale 10 ottobre 2008, n. 335 (di seguito: sentenza Corte Costituzionale 335/2008).

FATTO:

1. Con deliberazione 329/2016/E/idr, l’Autorità ha approvato quattro verifiche ispettive, nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), di Enti di governo d’ambito o di altri soggetti competenti individuati con legge regionale, per accertare il rispetto della regolazione sul MTT (a.a. 2012-2013), sul MTI (a.a. 2014-2015) e sul primo biennio del MTI-2 (limitatamente quindi agli a.a. 2016-2017) oltretutto, in particolare, la correttezza dei dati trasmessi all’Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr, l’applicazione delle tariffe all’utenza e l’efficienza del servizio di misura.
2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi) della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 21-25 novembre 2016 una verifica ispettiva presso AMAP S.p.A. (di seguito AMAP o società), gestore del SII nel Comune di Palermo e, dal maggio 2015, del SII in 36 Comuni dell’Ambito territoriale ottimale di Palermo (di seguito: ATO 1 – PA) (poi divenuti 33 dal febbraio 2016) gestiti in precedenza da Acque Potabili Siciliane S.p.a (di seguito APS S.p.A.).
3. Pertanto, con deliberazione 322/2017/S/idr, l’Autorità ha avviato, nei confronti di AMAP, un procedimento per l’accertamento di possibili violazioni delle disposizioni relative alla regolazione tariffaria del SII e per l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95.
4. Nel corso dell’istruttoria la società ha inviato con nota del 21 giugno 2017 (acquisita con prot. Autorità 21473) una memoria difensiva, successivamente integrata con nota del 19 dicembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 41185). Inoltre, con nota del 26 aprile 2018 (acquisita con prot. Autorità 14064) la società ha inviato, per conoscenza, la nota di trasmissione della documentazione inoltrata all’Assemblea Territoriale Idrica di Palermo (di seguito: Ente d’Ambito) ai fini dell’approvazione delle predisposizioni tariffarie MTI-2 nonché dei “*ModCO rettificati in attuazione dei correttivi relativi agli anni 2012-2013 (MTT) e agli anni 2014-2015 (MTI) nell’ambito del procedimenti istruttorio avviato con la deliberazione AEEGSI n. 322/2017/S/IDR*”; tale documentazione è stata approvata dall’Ente d’Ambito con deliberazione del 25 giugno 2018 n. 8. Successivamente, con nota del 26 febbraio 2019 (acquisita con prot. Autorità 4900) AMAP ha, altresì, inviato per conoscenza la nota di trasmissione della deliberazione dell’Amministratore unico n. 15 del 15 febbraio 2019 inoltrata all’Ente d’Ambito ai fini dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del SII per gli anni 2018-2019; l’aggiornamento biennale

MTI-2 per gli anni 2018-2019 è stato dapprima approvato dall'Ente d'Ambito con deliberazione del 12 aprile 2019, n. 5 e successivamente approvato dall'Autorità con la deliberazione 276/2019/R/idr.

5. Con nota del 29 gennaio 2018 (acquisita con prot. Autorità 2585), l'Ente d'Ambito ha avanzato una richiesta di audizione congiunta con AMAP al fine di rappresentare nel dettaglio gli aspetti peculiari sottesi alla definizione della tariffa MTI-2 (e del relativo aggiornamento biennale).
6. Con la nota del 29 settembre 2021 (prot. Autorità 36007), il Responsabile del procedimento ha formulato ad AMAP una richiesta di informazioni volta a conoscere lo stato delle attività - poste in essere successivamente alla comunicazione delle citate note - volte:
 - al superamento, anche mediante i dovuti adeguamenti e/o rimborsi, delle criticità oggetto di contestazione con la deliberazione dell'Autorità 322/2017/S/idr, relative al mancato rispetto della deliberazione 86/2013/R/idr in materia di deposito cauzionale;
 - alla disapplicazione della tariffa di depurazione richiesta agli utenti del Comune di Palermo, zona di Sant'Erasmo, non ancora serviti dal servizio di depurazione, anche tenuto conto – in base a quanto riportato nella citata nota del 21 giugno 2017 – dell'effettiva data di entrata in esercizio del collettamento della sopradetta zona al depuratore di Acqua dei Corsari e alla restituzione ai medesimi utenti dei relativi importi indebitamente fatturati dal 2012 in poi.
7. La società ha dato riscontro alla citata richiesta di informazioni del Responsabile del procedimento con nota del 15 ottobre 2021 (acquisita con prot. Autorità 38233).
8. Con nota del 28 gennaio 2022 (prot. Autorità 3943), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie ad AMAP.
9. Con nota del 11 marzo 2022 (acquisita con prot. Autorità 10466), AMAP ha trasmesso una memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie.
10. Con nota prot. Autorità 13770 del 30 marzo 2022, è stato richiesto ad AMAP se l'istanza di audizione formulata dall'Ente d'ambito con nota del 29 gennaio 2018 (acquisita con prot. Autorità 2585) fosse da intendersi come riferita all'audizione finale innanzi al Collegio nell'ambito del presente procedimento con avvertenza che, in caso di mancato riscontro entro cinque giorni, il procedimento sarebbe proseguito per l'adozione del provvedimento finale (detta richiesta è rimasta inevasa).

VALUTAZIONE GIURIDICA:

11. Il presente procedimento ha ad oggetto una pluralità di violazioni della regolazione del SII, riconducibili all'adempimento delle prescrizioni in materia di tariffa, nonché di quelle sul deposito cauzionale oltre a quelle in materia di depurazione.

A. Violazioni in materia di esclusione dall'aggiornamento tariffario

Contesto normativo

12. Le tariffe per gli anni 2008-2014 per i Comuni in gestione ex-APS S.p.A., successivamente gestiti da AMAP a partire da maggio 2015, erano quelle approvate dall'Ente d'Ambito con la deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 5 novembre 2008, n. 4 (di seguito deliberazione dell'Ente d'Ambito 4/2008). Con la suddetta deliberazione 4/2008, l'Ente d'Ambito aveva approvato le tariffe base dell'anno 2008, uguali per tutti i Comuni, e, per ciascun Comune, un coefficiente correttivo delle tariffe iniziali, differenziato per i vari Comuni e per gli anni dal 2008 al 2014. In particolare, nel 2014 i coefficienti correttivi convergevano al medesimo valore per tutti i Comuni.
13. Con la deliberazione 585/2012/R/idr, l'Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento (Allegato A, di seguito: MTT) per la determinazione delle tariffe del servizio per gli anni 2012 e 2013.
14. Con la deliberazione 643/2013/R/idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico per gli anni 2014 e 2015 (Allegato A, di seguito: MTI), superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015).
15. Con la deliberazione n. 3 del 23 maggio 2014 (di seguito: deliberazione dell'Ente d'Ambito 3/2014), recante "Approvazione moltiplicatori tariffari per gli anni 2014 e 2015", il Commissario Straordinario Liquidatore dell'Ente d'Ambito ha predisposto le tariffe MTI per i Comuni in gestione ex-APS S.p.A. e AMAP, stabilendo un valore teta (€) unico per le annualità 2014 e 2015 pari a 1,090.
16. Con la deliberazione 108/2015/R/idr, l'Autorità, avendo rilevato delle incongruenze nella proposta tariffaria MTI di cui alla deliberazione dell'Ente d'Ambito 3/2014, ha escluso le gestioni AMAP e ex-APS S.p.A. dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore tariffario € pari ad 1 per il primo periodo regolatorio 2012-2015, nelle more dell'acquisizione degli ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria.
17. Con legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 (di seguito: legge regionale 19/2015), la Regione Sicilia aveva delineato un assetto normativo e regolatorio del settore idrico del tutto autonomo da quello nazionale, che presupponeva l'attribuzione del potere di approvazione dei modelli tariffari alla Giunta regionale anziché all'Autorità.
18. Con deliberazione 474/2015/R/idr, l'Autorità ha avviato due procedimenti per l'adeguamento dei provvedimenti tariffari già adottati alle nuove disposizioni della legge regionale 19/2015, allo scopo di valutare l'opportunità di circoscriverne l'efficacia temporale.
19. Con l'articolo 38 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (di seguito: legge regionale 3/2016), la Regione Siciliana ha modificato la citata legge regionale 19/2015, introducendo l'articolo 13-*bis*, il quale prevede che:
 - nelle more della definizione e del concreto avvio del modello tariffario regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i provvedimenti tariffari

- dell’Autorità di cui all’Allegato A alla predetta deliberazione 474/2015/R/idr conservano efficacia nella Regione (comma 1);
- fino alla definizione ed al concreto avvio del modello tariffario regionale, trova applicazione ogni altro eventuale successivo provvedimento dell’Autorità che continua ad esercitare, anche con riferimento alle gestioni operanti nel territorio siciliano, i poteri di regolazione e controllo dei servizi idrici (commi 2 e 3).
20. Con la deliberazione 181/2016/R/idr, l’Autorità ha concluso i procedimenti avviati con la citata deliberazione 474/2015/R/idr, confermando la validità e l’efficacia, per tutti i periodi interessati e senza soluzione di continuità, dei propri provvedimenti tariffari (ivi compresi quelli antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 19/2015) nella Regione Siciliana anche all’esito dell’intervenuta modifica della normativa regionale.
21. Con la sentenza della Corte Costituzionale 4 maggio 2017, n. 93 (di seguito: sentenza 93/2017), pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale sollevato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Corte costituzionale ha, tra l’altro, dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge regionale 19/2015 che attribuivano alla Giunta regionale il compito di definire e approvare i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all’acquedotto e alla fognatura (segnatamente l’art. 11).

Contestazioni

22. Sulla base delle suddette circostanze e della valutazione dei documenti acquisiti in sede di verifica ispettiva, con la deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio 322/2017/S/idr l’Autorità ha contestato ad AMAP di:
- i. aver applicato agli utenti del Comune di Palermo le tariffe per gli anni 2014 e 2015 e agli utenti di 29 dei 36 Comuni in gestione ex-APS S.p.A. le tariffe per l’anno 2014, incrementandole rispetto alle tariffe degli anni precedenti, invece di applicare il moltiplicatore ϑ pari a 1, come stabilito dall’Autorità con la deliberazione 108/2015/R/idr (punto 4.1 e documenti 4.1.e, 4.1.f, 4.1.g, 4.1.h, 4.1.i, 4.1.m, 4.1.n, 4.1.o e 4.1.p allegati alla *check list*).

Argomentazioni della società relative alle tariffe applicate agli utenti del Comune di Palermo

23. Nella memoria difensiva del 21 giugno 2017 nonché nella memoria di replica alle risultanze istruttorie del 11 marzo 2022, AMAP ha affermato di aver operato nella convinzione della liceità della propria condotta e in buona fede, escludendo con ciò qualsiasi responsabilità amministrativa sanzionabile a suo carico, sulla base delle considerazioni che seguono.
24. Preliminarmente, la società ha rilevato che, per il periodo 2014-2015, dal momento che l’Ente d’Ambito, alla data del 31 marzo 2014, non aveva provveduto alle determinazioni tariffarie di propria competenza, la stessa AMAP aveva ritenuto di presentare istanza di aggiornamento tariffario ai sensi dell’articolo 5, comma 5 della deliberazione 643/2013/R/IDR, dandone contestuale comunicazione all’Autorità.

25. In data 23 maggio 2014 – osserva la società – il Commissario Straordinario Liquidatore del medesimo Ente d’Ambito ha adottato la deliberazione 3/2014, con la quale ha dato atto che i moltiplicatori tariffari per gli anni 2014 e 2015 erano quelli proposti da AMAP (pari a 1,088 e 1,075 rispettivamente per il 2014 e il 2015) ma che – al fine di mantenere unica la tariffa del SII nei Comuni affidati ai gestori ex-APS e AMAP e anche per far fronte al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione del SII – era necessario deliberare la proposta di un unico fattore ϑ per entrambe le gestioni, pari a 1,090 sia per il 2014 che per il 2015.
26. Nel mese di luglio 2014, infine, è stata formalizzata la nuova convenzione di gestione tra AMAP e l’Ente d’Ambito, che disponeva l’applicazione delle tariffe di cui alla citata deliberazione dell’Ente d’Ambito 3/2014 a far data dal 1° gennaio 2014, che – tuttavia – la società ha provveduto ad applicare solo a partire dal mese di febbraio 2015.
27. Alla luce di quanto sopra, la società sostiene che avrebbe operato in modo legittimo, dal momento che l’applicazione degli adeguamenti di cui alla deliberazione dell’Ente d’Ambito 3/2014 sarebbe avvenuta sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) della deliberazione 643/2013/R/idr sul silenzio-assenso, nonché ottemperando all’impegno previsto dalla citata convenzione di gestione, sottoscritta con l’Ente d’Ambito.
28. Inoltre, l’applicazione del ϑ previsto dalla deliberazione 3/2014, relativamente alla tariffazione a partire dal 1° gennaio 2014, troverebbe legittimazione: (i) in considerazione dello stato di incertezza venutosi a determinare in seguito all’intervento della legge regionale 19/2015, che aveva attribuito alla Regione Sicilia, in luogo dell’Autorità, la competenza tariffaria in materia di SII, a seguito della quale la stessa Autorità aveva avviato con la deliberazione 474/2015/R/idr un procedimento di sospensione dell’efficacia dei propri provvedimenti tariffari nei confronti della Regione Sicilia; (ii) nella anteriorità della deliberazione 3/2014 rispetto alla deliberazione dell’Autorità 108/2015/R/idr.
29. Infine, AMAP ritiene che gli adeguamenti previsti dalla citata deliberazione dell’Ente d’Ambito 3/2014 siano stati mantenuti per le seguenti ragioni: (i) in quanto indispensabili per garantire l’equilibrio economico-finanziario efficiente della gestione del SII nel Comune di Palermo e successivamente nel più ampio contesto operativo derivante dal nuovo affidamento esteso agli ulteriori 33 Comuni presi in gestione; (ii) in quanto necessari alla realizzazione degli investimenti effettuati per realizzare il Piano degli Interventi previsti nello schema regolatorio trasmesso all’Autorità per la gestione del SII; (iii) *“anche al fine di evitare di sostenere gli ingenti costi per ripristinare gli assetti tariffari precedenti”* ed evitare che le rettifiche possano tradursi *“in un messaggio contraddittorio e fuorviante per l’utenza”*.
30. La società ha inoltre messo in evidenza di avere tenuto una condotta pienamente collaborativa in seguito ai rilievi comunicati dall’Autorità in modo da superare le criticità rilevate; al riguardo, AMAP ha richiamato la deliberazione dell’Autorità 276/2019/R/idr di approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2018-2019 proposto dall’Ente d’Ambito per il gestore AMAP nella

quale si dà atto che le criticità rilevate in merito ai valori del moltiplicatore tariffario per le singole annualità 2012-2017 sono state superate, sicché è stato accertato che la condotta contestata è cessata.

Argomentazioni della società relative alle tariffe applicate agli utenti in gestione ex – APS S.p.A.

31. Per quanto riguarda la gestione del SII nei Comuni ex-APS S.p.A, la società ha ribadito il proprio convincimento circa la liceità della condotta tenuta, dal momento che – a dire di AMAP – alle utenze di tali Comuni non sarebbero stati applicati gli incrementi di cui alla deliberazione dell’Ente d’Ambito 3/2014, continuandosi invece ad applicare la tariffa praticata dai precedenti gestori, prima da APS S.p.A. in fallimento e poi dall’Ente d’Ambito. Tali incrementi tariffari corrisponderebbero, a detta della società, a quelli stabiliti dall’Ente d’Ambito con la deliberazione 4/2008.
32. Con la memoria di replica del 11 marzo 2022, AMAP ha precisato:
 - di avere applicato, attenendosi alle indicazioni dell’Ente d’Ambito, le medesime tariffe già deliberate dall’ATO 1 Palermo e dello stesso Ente d’Ambito applicate nel periodo 2014 – maggio 2015;
 - di essere stata estranea al procedimento di formazione degli assetti tariffari di cui alla deliberazione dell’ATO 1 Palermo n. 4 del 5 novembre 2008 e riferiti al precedente gestore APS.

Valutazione delle argomentazioni della società relative alle tariffe applicate agli utenti del Comune di Palermo

33. Preliminarmente si rileva che la società implicitamente ammette di aver posto in essere le condotte contestate con la deliberazione di avvio del presente procedimento. Peraltro, nel merito, le tesi difensive della società, non possono essere condivise per le ragioni che seguono.
34. Gli atti di regolazione emanati dall’Autorità e il decreto legislativo 152/2006 attribuiscono all’Ente d’Ambito il potere di predisporre la proposta tariffaria o l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie sulla base dello schema regolatorio composto dal programma degli interventi che specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi da attuare, dal piano economico finanziario (PEF), che contiene tra l’altro l’andamento dei costi di gestione e di investimento, e dalla convenzione di gestione. L’Autorità, nell’ambito del procedimento tariffario, ai sensi dell’art. 10, comma 14, lettera f), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell’art. 3, comma 1, lettera e), del D.P.C.M. 20 luglio 2012, approva le tariffe verificando nei confronti dell’Ente d’Ambito “*la corretta redazione del piano d’ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d’inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici ...*”.
35. Nel caso di specie il Commissario Straordinario Liquidatore dell’Ente d’Ambito, ricevuti i dati e le informazioni da AMAP e da APS S.p.A., in data 23 maggio 2014

- con la deliberazione 3/2014 ha stabilito un valore teta (9), unico per le annualità 2014 e 2015 per i Comuni in gestione ex-APS S.p.A. e per il Comune di Palermo, pari a 1,090 e ha trasmesso all’Autorità la citata delibera, corredata dagli schemi regolatori pertinenti a ciascuna gestione ex-APS S.p.A. e AMAP, ai fini dell’approvazione della proposta tariffaria.
36. L’Autorità, con la richiamata deliberazione 108/2015/R/idr, ritenendo inidonea la proposta tariffaria indicata nella deliberazione 3/2014, ha intimato l’Ente d’Ambito a riformulare, entro i successivi 30 giorni, la predisposizione tariffaria, fornendo, coerentemente con la proposta di un moltiplicatore tariffario unico per le due gestioni, il corrispondente schema regolatorio. Nelle more dell’acquisizione degli ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria, l’Autorità, con la medesima deliberazione, ha stabilito provvisoriamente il valore del moltiplicatore 9 pari a 1, escludendo pertanto l’applicabilità di qualsiasi incremento tariffario.
 37. Ciò posto, la determinazione d’Ufficio di una tariffa costituisce una scelta di natura provvisoria dal momento che detta tariffa resta efficace fino a quando il soggetto interessato non fornisca i dati necessari alla determinazione delle tariffe in osservanza della complessa procedura e della produzione di specifica documentazione prevista dalla regolazione di settore. Con la citata deliberazione 108/2015/R/idr, l’Autorità aveva stabilito, dunque, la temporaneità dell’esclusione dall’aggiornamento tariffario proprio nelle more dell’acquisizione delle informazioni necessarie per gli approfondimenti istruttori e degli esiti di questi ultimi; conseguentemente, non può che rilevarsi che i contestati incrementi tariffari, nell’incertezza dell’esito degli approfondimenti istruttori, sono stati adottati in violazione delle disposizioni della predetta deliberazione.
 38. Nel caso in esame, la deliberazione dell’Ente d’Ambito 3/2014 non avrebbe dovuto essere attuata dalla società, dal momento che l’art. 6, comma 1, lettera b), della deliberazione 643/2013/R/idr dispone che i gestori sono tenuti ad applicare “*a seguito della predisposizione da parte degli Enti d’Ambito o degli altri soggetti competenti, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 5.6, e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, le tariffe predisposte da parte degli Enti d’Ambito o degli altri soggetti competenti oppure da esso accolte a seguito del perfezionarsi del silenzio assenso*”. A seguito, poi, dell’approvazione delle tariffe da parte dell’Autorità, le tariffe da applicare devono essere quelle dell’anno 2012, comunicate all’Autorità, moltiplicate per il teta 2014 approvato dalla medesima Autorità. In altre parole, le previsioni del citato articolo 6, comma 1 della deliberazione 643/2013/R/idr non possono essere legittimamente poste a base della condotta della società in quanto la proposta tariffaria dell’Ente d’Ambito non era stata approvata dall’Autorità con la deliberazione 108/2015/R/idr, in quanto ritenuta inidonea e contraria alla regolazione tariffaria.
 39. Peraltro, anche l’eccezione relativa alla pretesa formazione del silenzio assenso in ordine alla deliberazione 3/2014 non merita accoglimento.
 40. L’art. 5, comma 5 della deliberazione 643/2013/R/idr, infatti, attribuisce al gestore del SII, in caso di inosservanza del termine del 31 marzo 2014, previsto dall’art. 5,

comma 3, da parte dell'Ente d'Ambito per la predisposizione della tariffa per gli anni 2014 e 2015, la possibilità di disporre e trasmettere all'Ente d'Ambito istanza di aggiornamento tariffario, dandone comunicazione all'Autorità. Il successivo comma 6 della deliberazione 643/2013/R/idr prevede che l'Autorità, ricevuta la comunicazione contenente la proposta tariffaria da parte del gestore del SII, diffidi l'Ente d'Ambito o gli altri soggetti competenti ad effettuare la proposta tariffaria entro i successivi 30 giorni. Solo una volta decorso il termine dei citati trenta giorni dalla diffida, nel caso perduri l'inerzia dell'Ente d'Ambito, la proposta del gestore del SII si intende accolta in base al meccanismo del silenzio assenso.

41. Tuttavia, nel caso di specie, l'istituto del silenzio assenso, di cui al citato articolo 5, della deliberazione 643/2013/R/idr, non ha trovato applicazione, dal momento che la procedura avviata con l'istanza da parte di AMAP non si è conclusa con la diffida da parte dell'Autorità nei confronti dell'Ente d'Ambito; ciò in quanto l'Ente d'Ambito, in data 23 maggio 2014, aveva superato la propria inerzia approvando con la deliberazione 3/2014 la proposta tariffaria MTI per AMAP (anche se poi tale proposta è stata ritenuta, come detto, non corretta dall'Autorità con la deliberazione 108/2015/R/idr).
42. Parimenti privo di fondamento risulta, altresì, il richiamo alla Convenzione di gestione del luglio 2014 sottoscritta tra AMAP e l'Ente d'Ambito, poiché la Convenzione non avrebbe potuto prevedere meccanismi di applicazione dei corrispettivi difforni da quelli stabiliti dalla deliberazione 643/2013/R/idr e, in ogni caso, non avrebbe potuto legittimare il mantenimento degli incrementi tariffari in seguito all'emanazione di una deliberazione dell'Autorità, quale la deliberazione 108/2015/R/idr.
43. Ciò a maggior ragione se si considera che la deliberazione 108/2015/R/idr ha ritenuto la proposta tariffaria MTI, formulata dall'Ente d'Ambito nella deliberazione 3/2014 (richiamata nella citata convenzione), inidonea e contraria alla deliberazione 643/2013/R/idr per le analitiche motivazioni ivi descritte.
44. Con riferimento allo stato di incertezza venutasi a creare a seguito dell'approvazione della legge regionale 19/2015, in via preliminare e rinviando al punto 48 per la valutazione complessiva dell'argomentazione, occorre precisare, che le contestazioni riguardano gli incrementi delle tariffe 2014 e 2015 applicate all'utenza del Comune di Palermo con le *fatturazioni successive* alla pubblicazione della deliberazione 108/2015/R/idr. Inoltre, occorre rilevare, che per quanto concerne la fatturazione dei consumi per il periodo compreso tra il periodo successivo alla pubblicazione della deliberazione 108/2015/R/idr (marzo 2015) e il mese di agosto 2015, la società non avrebbe potuto nutrire alcun dubbio circa la disciplina vigente, dal momento che la legge regionale 19/2015 non risultava ancora approvata (tra l'altro le disposizioni di tale legge che attribuivano alla Giunta regionale il compito di definire e approvare i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura sono state dichiarate illegittime dalla citata sentenza della Corte Costituzionale). Pertanto, non sussistevano dubbi sulla applicabilità della regolazione tariffaria dell'Autorità ai gestori del SII della Regione Sicilia e quindi sul dover da parte degli stessi di rispettare gli obblighi ivi previsti.

45. Peraltro, in disparte la circostanza che l'eccezionale onerosità delle operazioni di ripristino dei valori dei moltiplicatori tariffari, non può rappresentare una valida ragione per disapplicare la deliberazione 108/2015/R/idr, è opportuno evidenziare che, come disposto dalla parte motiva della predetta deliberazione, eventuali conguagli sarebbero stati rimandati a un provvedimento successivo, e la società si sarebbe dovuta limitare a sospendere gli incrementi *ex nunc* dalla data di approvazione dell'esclusione, fino alla conclusione dell'istruttoria.
46. Inoltre, neppure merita accoglimento l'argomentazione secondo la quale gli adeguamenti previsti dalla deliberazione dell'Ente d'Ambito 3/2014 erano indispensabili per garantire l'equilibrio economico-finanziario.
47. L'approvazione della tariffa è un'attività direttamente collegata all'operazione di verifica del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione da parte dell'operatore. Pertanto, la valutazione dell'idoneità degli incrementi tariffari proposti al fine del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario spettava da ultimo all'Autorità all'esito dell'istruttoria di cui alla deliberazione 108/2015/R/idr.
48. L'argomentazione di AMAP secondo la quale non sussiste l'elemento soggettivo dell'illecito in contestazione per essere stata la condotta posta in essere per errore scusabile, determinato dallo stato di assoluta incertezza venutasi a creare a seguito della approvazione della legge 19/2015, e, quindi, per buona fede dell'agente, merita accoglimento, con riferimento alla violazione in esame *limitatamente al periodo agosto 2015 – aprile 2016*. Dall'analisi della documentazione in atti, risulta, infatti, che AMAP ha applicato, dal febbraio 2015, le tariffe stabilite dall'Ente d'Ambito con la deliberazione 3/2014 e che ha proseguito ad applicare gli incrementi sino al 2016 (cfr. documenti 4.1.e, 4.1.f, 4.1.g, 4.1.h., 4.1.i, 4.1.l. allegati alla *check list*). Stante l'entrata in vigore della legge regionale 9/2015 nell'agosto 2015, la violazione della deliberazione 108/2015/R/idr per non avere la società disapplicato gli incrementi applicati alle tariffe 2012 può ritenersi effettivamente realizzata in un contesto normativo incerto, chiarito solo con la deliberazione 181/2016/R/idr. Il rilievo vale a elidere l'elemento soggettivo dell'illecito contestato (violazione della deliberazione 108/2015/R/idr) con riferimento al periodo agosto 2015 – aprile 2016. Per quanto appena precisato, la violazione contestata *sub i.*, limitatamente al periodo agosto 2015-aprile 2016, deve ritenersi non integrata. Le argomentazioni difensive secondo le quali gli adeguamenti di cui alla deliberazione dell'Ente d'Ambito 3/2014 sarebbero stati attuati in quanto precedenti alla deliberazione 108/2015/R/idr e, poi, mantenuti, anche successivamente all'adozione della predetta deliberazione, in ragione dello stato di assoluta incertezza venutasi a creare a seguito della approvazione della legge 19/2015, sono dunque idonee ad escludere la responsabilità della società per le violazioni contestate limitatamente al periodo agosto 2015 – aprile 2016.
49. Ciò posto, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, la società si è resa responsabile della violazione della deliberazione 108/2015/R/idr per aver applicato agli utenti del Comune di Palermo le tariffe per gli anni 2014 e 2015, incrementate rispetto alle tariffe degli anni precedenti, invece di applicare il moltiplicatore ϑ pari a 1, come stabilito dall'Autorità con la medesima deliberazione 108/2015/R/idr; la

responsabilità è circoscritta alle fatture relative ai consumi 2014-2015 emesse da marzo 2015 (cioè dall'adozione della citata deliberazione) ad agosto 2015 (entrata in vigore della legge regionale 19/2015) e da aprile 2016 in poi, atteso che i predetti incrementi tariffari sono stati applicati all'utenza anche a seguito della conferma dell'efficacia della deliberazione 108/2015/R/idr a opera della legge regionale 3/2016 prima e della deliberazione 181/2016/R/idr poi (cfr. documenti 4.1.e, 4.1.f allegati alla *check list*).

Valutazione delle argomentazioni della società relative alle tariffe applicate agli utenti in gestione ex – APS S.p.A.

50. In via preliminare occorre precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società con la citata memoria del 21 giugno 2017, con il procedimento in esame non le viene contestata di avere applicato gli incrementi di cui alla deliberazione dell'Ente d'Ambito 3/2014, ma di aver applicato gli incrementi tariffari previsti per il 2014 dalla deliberazione dell'Ente d'Ambito 4/2008 rispetto alle tariffe previste dalla medesima deliberazione per il 2012. La contestazione risulta essere stata correttamente compresa da AMAP per quanto dalla stessa precisato nella memoria di replica del 11 marzo 2022. Del resto, la violazione è, di fatto, ammessa dalla stessa società, la quale, sia in verifica ispettiva (documento 4.1.m allegato alla *check list*), che con la citata memoria del 21 giugno 2017, ha sempre affermato di aver applicato da maggio 2015 e, quindi, successivamente alla pubblicazione della deliberazione 108/2015/R/idr, i citati incrementi tariffari previsti dalla deliberazione dell'Ente d'Ambito 4/2008 per il 2014 rispetto alle tariffe 2012 previste dalla medesima deliberazione.
51. Pertanto, la società si è resa responsabile della violazione della deliberazione 108/2015/R/idr, avendo applicato, in 29 dei 36 Comuni in gestione ex-APS S.p.a, le tariffe dell'anno 2014 incrementate rispetto alle tariffe degli anni precedenti invece di applicare il moltiplicatore ϑ pari a 1 imposto dall'Autorità con la medesima deliberazione 108/2015/R/idr.
52. Anche per tale violazione, tuttavia, nel valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, occorre attribuire rilievo alla contraddittorietà del contesto normativo delineatosi nella Regione siciliana a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 19/2015, come rilevata al paragrafo 48. Dall'analisi della documentazione in atti (cfr. documenti 4.1.n, 4.1.o, 4.1.p. allegati alla *check list*), risulta, infatti, che AMAP ha applicato, dal maggio 2015 e sino al 2016, agli utenti dei Comuni ex APS presi in gestione, le tariffe applicate già dall'Ente d'Ambito per realizzare una convergenza in una tariffa unica per tutti i predetti Comuni e cioè gli incrementi tariffari stabiliti per l'anno 2014 sulle tariffe di cui alla deliberazione 4/2008.
53. Stante l'entrata in vigore della legge regionale 9/2015 nell'agosto 2015, la violazione della deliberazione 108/2015/R/idr per non avere la società disapplicato gli incrementi applicati alle tariffe 2012 può ritenersi effettivamente realizzata in un contesto normativo contraddittorio, chiarito solo con la deliberazione

181/2016/R/idr. Il rilievo vale a elidere l'elemento soggettivo dell'illecito contestato (violazione della deliberazione 108/2015/R/idr) con riferimento al periodo agosto 2015 – aprile 2016, sicché la contestazione della violazione in esame deve limitarsi al periodo dal maggio 2015 all'agosto 2015 e dall'aprile 2016 in poi, atteso che i predetti incrementi tariffari sono stati applicati all'utenza anche a seguito della conferma dell'efficacia della deliberazione 108/2015/R/idr a opera della legge regionale 3/2016 prima, e della deliberazione 181/2016/R/idr poi (cfr. documenti 4.1.n e 4.1.o allegati alla *check list*).

54. Si evidenzia che l'Autorità, con la deliberazione 276/2019/R/idr recante approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del SII per gli anni 2018 e 2019, proposto dall'Ente d'Ambito per il gestore AMAP, ha, tra l'altro, rilevato che *“nell'ambito della predisposizione tariffaria relativa all'aggiornamento biennale, il soggetto competente in parola (l'Ente d'Ambito) ai fini della determinazione delle componenti a conguaglio di cui all'articolo 29 del MTI-2, ha tenuto conto della quantificazione dei valori del moltiplicatore tariffario (9) relativi alle singole annualità del periodo 2012-2017, come rideterminati dal medesimo soggetto competente anche alla luce delle prescrizioni formulate con delibera dell'Autorità 108/2015/R/idr”*. Pertanto, sulla base di quanto rilevato dall'Autorità con la citata deliberazione 276/2019/R/idr e fatte salve eventuali successive verifiche da parte dell'Autorità nell'ambito della successiva approvazione di predisposizione tariffaria, risulta superata l'esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo in merito alle violazioni *sub i*. (sia con riferimento alle tariffe applicati agli utenti del Comune di Palermo che con riferimento alle tariffe applicate agli utenti in gestione ex – APS S.p.A.) prospettata al punto 1 della deliberazione di avvio del procedimento. Tale circostanza sarà, inoltre, valutata anche ai fini della quantificazione della sanzione.

B. Violazioni in materia di raccolta dati e procedure MTT e MTI

Contesto normativo

55. Con la deliberazione 347/2012/R/idr, recante *“Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”* (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr), l'Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del SII, dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013.
56. La citata deliberazione prevede la trasmissione, in formato elettronico, della modulistica, approvata con la determinazione 2/2012 TQI, composta da quattro file – fileGestore, fileATO, fileGrossista, fileProprietario – e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi.
57. In particolare, le istruzioni per la compilazione dei prospetti per la trasmissione dei dati allegate alla predetta determinazione 2/2012 TQI (di seguito: Istruzioni per la compilazione), prevedono al punto 3.4.2 (ModCo del FileAto) che il gestore riporti nella voce prospetto *“ModCO”* – di specificazione dei ricavi relativi ai *“Lavori conto*

terzi” – i ricavi generati dalla realizzazione di infrastrutture del SII su incarico dei singoli soggetti ovvero dei Comuni. Al medesimo punto è prevista la compilazione delle voci di costo e ricavo di cui al conto economico del bilancio distintamente indicate come pertinenti al “Servizio Idrico Integrato”, “Altre attività idriche”, “Attività non idriche con cespiti dei servizi idrici” e “Altre attività non idriche”. È altresì previsto che il gestore, nella sezione “DI CUI”, a specificazione dei Costi della produzione, riporti alla voce “Oneri straordinari” le sopravvenienze passive ascrivibili alla gestione caratteristica eventualmente contabilizzate tra i costi della produzione.

58. Il punto 3.4.1.7 (Dati di Pianificazione) delle predette Istruzioni per la compilazione, prevede che nel FileAto devono essere riportati i dati relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, contenuti nel più recente documento di pianificazione, purché approvato entro l’aprile 2012 e comprensivi dell’eventuale inflazione applicata in ciascun anno.
59. Gli artt. 1, comma 1, lett. e) ed f) del MTT e 1, comma 1, lett. c) e d) del MTI ricomprendono nelle Altre Attività Idriche lo svolgimento di attività di gestione della morosità (l’invio dei solleciti e comunicazioni, sospensione e riattivazione della fornitura) nonché lo svolgimento delle prestazioni accessorie conto utenti (vulture, subentri, preparazione di preventivi, sopralluoghi e verifiche).
60. L’art. 4, comma 1, del MTT, stabilisce che i costi operativi (Opex) e i costi delle immobilizzazioni (Capex) vengono riconosciuti al gestore del SII in funzione di alcune variabili, tra cui, le componenti di costo pianificate nel Piano d’Ambito dei costi operativi (Op) e dei costi delle immobilizzazioni (Cp).
61. L’art. 32, comma 1, del MTT, prescrive che il calcolo della componente tariffaria dei Costi operativi efficientabili (Coeff) debba muovere dai dati di bilancio disponibili.
62. L’art. 25, comma 1, del MTI, stabilisce che i costi operativi endogeni vengono definiti in funzione del posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori di cui all’art. 12, comma 2, del MTI; il successivo comma 2 prevede inoltre che, laddove il gestore si collochi nei quadranti I e III, i costi operativi endogeni siano quantificati sulla base delle componenti di costo Op2013 e COeff 2013 definite ai sensi del MTT.

Contestazioni

63. A seguito della verifica ispettiva è stato contestato ad AMAP:
 - ii. di aver omesso di indicare nel ModCO, quale posta rettificativa, tra i ricavi per “Lavori conto terzi”, in corrispondenza della sezione “Ulteriori specificazioni dei ricavi”, alcuni importi iscritti alla voce A5) del bilancio 2011 tra gli altri ricavi, in violazione dell’art. 32, comma 1, del MTT e dell’art. 25, commi 1 e 2, del MTI nonché del punto 3.4.2 delle Istruzioni per la compilazione di cui alla determinazione 2/2012 TQI, ai fini del calcolo dei costi efficientabili (Coeff). In particolare, AMAP avrebbe computato tra le voci di costo di esercizio, rilevanti ai fini del calcolo del Coeff, il costo delle manutenzioni straordinarie effettuate per conto di APS S.p.A. (ricompresi nella voce di bilancio 2011) senza scomputare l’ammontare iscritto alla voce A5), altri

- ricavi, del medesimo bilancio 2011, quale corrispettivo delle medesime attività (punto 5.4 e doc. 5.4.a e 5.4.b allegati alla *check list* e *tool* calcolo tariffa acquisito con prot. Autorità 14085 del 10 aprile 2017);
- iii. di aver iscritto nel ModCO, sezione “Di cui”, voce “oneri straordinari”, gli importi corrispondenti alla voce di bilancio E21) “Oneri straordinari”, anziché le poste di reddito contabilizzate alla voce di bilancio B14) in violazione dell’art. 32, comma 1, del MTT e dell’art. 25, commi 1 e 2, del MTI nonché del punto 3.4.2 delle Istruzioni per la compilazione di cui alla determinazione 2/2012 TQI. In particolare, la società avrebbe iscritto tra le poste rettificative importi non afferenti all’attività caratteristica dell’impresa, trattandosi di costi straordinari, e contestualmente avrebbe omesso di iscrivere le maggiori poste negative di reddito di cui alla voce B14) del bilancio afferenti alle rettifiche di fatturazione anni precedenti per acquedotto, fognatura e depurazione nonché alla voce indennizzo per danni a terzi (punto 5.4 e doc. 5.4.a e 5.4.b allegati alla *check list* e *tool* calcolo tariffa acquisito con prot. Autorità 14085 del 10 aprile 2017);
- iv. di aver iscritto nel ModCO, sezione dei ricavi inerenti al SII, valori di ricavi inerenti ad Altre attività idriche in violazione dell’art. 32, comma 1, del MTT e dell’art. 25, commi 1 e 2, del MTI nonché del punto 3.4.2 delle Istruzioni per la compilazione di cui alla determinazione 2/2012 TQI. In particolare, la società avrebbe iscritto voci di ricavo inerenti alla gestione della morosità tra i ricavi inerenti al SII anziché tra quelli inerenti alle altre attività idriche; inoltre, la società avrebbe iscritto tra i ricavi del SII anche ricavi derivanti da prestazioni accessorie conto utenti che avrebbero dovuto essere computati tra i ricavi da altre attività idriche (punto 5.4 e doc. 5.4.a allegato alla *check list* e *tool* calcolo tariffa acquisito con prot. Autorità 14085 del 10 aprile 2017);
- v. di non aver computato tra gli Op i costi operativi efficientabili desumibili dai dati di pianificazione, ma di averli determinati in funzione dei dati di bilancio 2012, pervenendo così a risultati superiori ai costi complessivi che, dai dati di pianificazione, risultavano attribuiti alla società in violazione dell’art. 4, comma 1 del MTT e dell’art. 25, commi 1 e 2 del MTI nonché del punto 3.4.1.7 delle Istruzioni per la compilazione di cui alla determinazione 2/2012 TQI. Al riguardo la società avrebbe ammesso che “*il valore di Op 2013 è stato determinato in funzione dei costi di bilancio 2012*”; inoltre, la società avrebbe ammesso di non essere in grado di giustificare il valore di Cp computato dalla medesima nella proposta tariffaria MTI (punto 5.8 della *check list* e *tool* calcolo tariffa acquisito con prot. Autorità 14085 del 10 aprile 2017).

Argomentazioni della società

64. Nella memoria difensiva e nella memoria di replica alle risultanze istruttorie, la società, pur riconoscendo la non correttezza del proprio operato, ha invocato la scusabilità dell’errore essendosi trovata “*in fase di prima applicazione di un impianto*”

regolamentare complesso e articolato e da riferire [...] ad un contesto di condizioni gestionali altrettanto articolate e complesse”.

65. In particolare, con riferimento alla violazione *sub v.* la società ha rilevato di non essere stata in grado di determinare correttamente i valori degli Op e dei Cp 2012 e 2013 in quanto disponeva di un documento di pianificazione, elaborato dall’Ente d’Ambito, che non avrebbe consentito di desumere i detti valori riferiti alla sola gestione “Perimetro di Palermo” in quanto si riferiva a tutti i Comuni in gestione ex APS S.p.A.; per tale ragione, almeno in merito ai valori degli Op, la società avrebbe fatto riferimento ai propri dati di bilancio dell’anno 2012, invece che ai dati di pianificazione, in quanto a quella data era gestore del solo Comune di Palermo.
66. Con la memoria difensiva in sede istruttoria, la società si è impegnata a ricalcolare, in sede di predisposizione tariffaria MTI-2, le proposte MTT e MTI “*in modo da superare gli errori scusabili rilevati*” con le contestazioni *sub ii., iii., iv. e v.*
67. Con la memoria di replica alle risultanze istruttorie, AMAP ha ribadito la propria buona fede per scusabilità dell’errore sulla liceità della condotta posta in essere e contestata, adducendo che nel corso della verifica ispettiva sono emerse altre inesattezze anch’esse ricadenti nella categoria degli “errori scusabili” ma aventi segno opposto a quelle evidenziate nel presente procedimento, ovvero a favore dell’utenza, quali, ad esempio, la doppia computazione dei ricavi da vendita di acqua sia nella sezione “vendita ingrosso” sia nella sezione “corrispettivi”. Quanto esposto proverebbe la buona fede di AMAP e le materiali difficoltà interpretative sia dell’innovativo quadro regolamentare di riferimento sia degli strumenti informatici messi a disposizione e, quindi, la scusabilità dell’errore.

Valutazione delle argomentazioni della società

68. Le violazioni contestate con la citata deliberazione 322/2017/S/idr in merito alla raccolta dati e procedure MTT e MTI risultano confermate in quanto dall’analisi degli atti della citata verifica ispettiva è emerso, così come specificato nella medesima deliberazione 322/2017/S/idr, il mancato rispetto da parte di AMAP di diverse disposizioni del MTT, del MTI e delle Istruzioni per la compilazione di cui alla della determinazione 2/2012 TQI, così come specificate nei punti *ii., iii., iv e v* del precedente paragrafo.
69. Per quanto concerne il profilo soggettivo richiesto dall’art. 3 della legge 689/81, occorre rilevare che l’esimente della buona fede (“errore scusabile”) può essere invocata solo quando l’errore sulla liceità della propria condotta derivi da “*elementi positivi idonei a ingenerare tale incolpevole convinzione*”. L’errore scusabile, inoltre, deve risultare “inevitabile”, cioè che non sia derivato da imprudenza o negligenza e che l’agente non abbia potuto evitarlo in alcun modo. Ciò posto, AMAP non ha addotto elementi idonei a dimostrare la sua incolpevole buona fede. La società, infatti, in qualità di gestore, usando la normale diligenza professionale, avrebbe potuto e dovuto compilare correttamente i dati e le informazioni oggetto della predisposizione tariffaria, né le circostanze dedotte dalla società – quali ad esempio che si trattasse di un “*impianto regolamentare complesso e articolato e da*

riferire [...] ad un contesto di condizioni gestionali altrettanto articolate e complesse” e che non disponesse di un Piano d’Ambito dal quale desumere i valori di Op e Cp riferiti alla sola gestione del Comune di Palermo – erano tali da rappresentare causa di esclusione della responsabilità.

70. Al riguardo giova evidenziare che l’Autorità, a seguito dell’approvazione della deliberazione 347/2012/R/idr, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, in data 8 agosto 2012, le “Istruzioni per la compilazione dei prospetti per la trasmissione dei dati” – Allegato 3 (successivamente aggiornate in data 11 ottobre 2012) nonché alcune *faq*, aggiornate al 24 ottobre 2012, che illustravano le modalità di compilazione e presentazione dei prospetti per la trasmissione dei dati necessari alla determinazione tariffaria dei servizi idrici. Nel caso specifico, come osservato nel procedimento di avvio, la società avrebbe dovuto osservare le indicazioni fornite ai punti 3.4.1.7 e 3.4.2, titolati rispettivamente “Dati di pianificazione” e “Modulo dei costi operativi (ModCO)” della determinazione 2/2012 TQI per non incorrere in errore. Non risulta in particolare possibile ritenere corretti i valori attribuiti da AMAP ai costi operativi efficientabili programmati per gli anni 2012 e 2013, in quanto gli stessi sono superiori ai costi operativi totali (comprensivi, tra l’altro, dei costi di energia elettrica) desumibili dai dati di pianificazione relativi ad AMAP (come descritti nella relazione esplicativa dell’Ente d’Ambito relativa ai valori Op e Cp, allegata alla predisposizione tariffaria MTT).
71. Non risulta, peraltro, idonea a provare la scusabilità dell’errore che avrebbe fatto ritenere ad AMAP lecita la condotta contestata la circostanza che altre inesattezze, rilevate nel corso della verifica ispettiva, avrebbero avuto segno opposto a quelle contestate nel presente procedimento, in quanto favorevoli all’utenza. È evidente, infatti, che la commissione di altri errori – sia pur con effetti tariffari favorevoli per l’utenza – non può valere ad elidere la sanzionabilità della condotta contestata, evidenziando al contrario una ulteriore negligenza nell’adempimento di obblighi posti dalla Regolazione.
72. La circostanza che l’Ente d’Ambito, con la deliberazione 8/2018 ha, tra l’altro, approvato la proposta tariffaria di cui al tool di calcolo afferenti i ModCo rettificati relativi alle tariffe applicate con i correttivi relativi agli anni 2012-2013 (MTT) ed agli anni 2014-2015 (MTI), come peraltro anticipato con la memoria del 21 giugno 2017, verrà valutata ai fini della quantificazione della sanzione.

C. Violazioni in materia di deposito cauzionale

Contesto normativo

73. Con la deliberazione 86/2013/R/idr, l’Autorità ha stabilito che il gestore può richiedere all’utente finale, all’atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il versamento di un deposito cauzionale, nei limiti di quanto disposto dalla stessa deliberazione (art. 3, comma 1) e non può, di contro, chiedere al medesimo utente finale, alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi (art. 3, comma 4).

74. L'art. 4, comma 2, della medesima deliberazione 86/2013/R/idr, come sostituito dall'art. 34, comma 1, del MTI, prevede, in particolare, che il deposito cauzionale massimo può essere determinato in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo (c.d. *consumo storico*) (lett. a) o, in alternativa, in misura pari al valore medio per *tipologia di utenza* dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo (lett. b). Il successivo comma 3 pone il divieto di pretendere il deposito cauzionale dagli utenti che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore medesimo sia a conoscenza.
75. L'art. 4, comma 4, della medesima deliberazione 86/2013/R/idr pone, altresì, al gestore un limite massimo per l'addebito del deposito cauzionale alle utenze condominiali, pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali riferiti agli utenti sottesi all'utenza condominiale.
76. Inoltre, l'art. 5, comma 4, della deliberazione 86/2013/R/idr impone al gestore di restituire il deposito cauzionale non oltre 30 giorni (45 giorni dal 1° luglio 2016) dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato di interessi legali.

Contestazioni

77. A seguito della verifica ispettiva è stato contestato ad AMAP:
- vi. di non aver provveduto a calcolare l'ammontare del deposito cauzionale secondo le prescrizioni normative, ma di aver applicato agli utenti importi che prescindono dai consumi degli utenti medesimi, in violazione degli articoli 3, commi 1 e 4 e 4, comma 2 della deliberazione 86/2013/R/idr (punto 8.1 della *check list*);
 - vii. di restituire, in caso di cessazione del rapporto contrattuale, le somme relative all'anticipo di garanzia sui consumi o al deposito cauzionale "senza l'applicazione di interessi" in violazione dell'art. 5, comma 4, della deliberazione 86/2013/R/idr (punto 8.1 e doc. 8.1.a allegati alla *check list*);
 - viii. di aver richiesto a tutte le tipologie di utenza, anche a quelle che beneficiano di agevolazioni tariffarie di carattere sociale ed escluse quelle con domiciliazione bancaria, l'anticipo di garanzia sui consumi/deposito cauzionale, in violazione dell'art. 4, comma 3, della deliberazione 86/2013/R/idr (punto 8.1 della *check list*);
 - ix. di addebitare alle utenze condominiali un importo a titolo di anticipo di garanzia sui consumi/deposito cauzionale in misura pari al 100% delle unità abitative in luogo del limite massimo del 60%, in violazione dell'art. 4, comma 4, della deliberazione 86/2013/R/idr (punto 8.1 della *check list*).

Argomentazioni della società e valutazione delle argomentazioni della società

78. Le violazioni contestate con la citata deliberazione 322/2017/S/idr in merito al deposito cauzionale risultano confermate in quanto dall'analisi degli atti della citata

verifica ispettiva è emerso il mancato rispetto da parte di AMAP di diverse disposizioni della deliberazione 86/2013/R/idr, così come specificate nei punti vi., vii., viii. e ix. del precedente paragrafo.

79. Nella già richiamata memoria difensiva la società ha dichiarato di impegnarsi a porre rimedio alle violazioni contestate in materia di deposito cauzionale, entro il mese di novembre 2017, provvedendo agli adeguamenti e alle restituzioni degli importi indebitamente applicati all'utenza. Non avendo la società, nelle more, inviato alcuna documentazione a riguardo, con la nota del 29 settembre 2021, il Responsabile del procedimento ha formulato ad AMAP richiesta di informazioni e prova documentale dell'effettivo adempimento agli impegni dichiarati nella memoria difensiva.
80. La società con le note del 21 giugno 2017 e del 15 ottobre 2021 ha dichiarato, ma non documentato (come richiesto con la nota del 29 settembre 2021 dal Responsabile del procedimento) di recepire dal 2018 la disciplina relativa al deposito cauzionale avendo elaborato i relativi importi, sia per le utenze singole che condominiali del Comune di Palermo e dei Comuni in gestione ex-APS S.p.A, sulla base dei criteri di cui alla deliberazione 86/2013/R/idr (come aggiornata con la deliberazione 643/2013/R/idr), nonché *“restituendo gli importi in precedenza addebitati e addebitando contestualmente in forma rateizzata quelli così ricalcolati”*.
81. Con la memoria di replica alle risultanze istruttorie, AMAP ha provveduto a documentare l'adeguamento della società, sin dal 2018, alla disciplina del deposito cauzionale prevista dalla deliberazione 86/2013/R/idr, in particolare dimostrando:
- di avere provveduto a calcolare l'ammontare del deposito cauzionale secondo le prescrizioni normative e in specie sulla base dei consumi degli utenti, in osservanza degli articoli 3, commi 1 e 4, e 4, comma 2, della deliberazione citata;
 - di avere restituito, in caso di cessazione del rapporto contrattuale, le somme relative all'anticipo di garanzia sui consumi o al deposito cauzionale maggiorate dagli interessi, in osservanza dell'art. 5, comma 4, della citata deliberazione;
 - di non avere richiesto il deposito cauzionale alle utenze che beneficiano di agevolazioni tariffarie di carattere sociale, in osservanza dell'art. 4, comma 3, della deliberazione citata;
 - di avere addebitato alle utenze condominiali un importo a titolo di deposito cauzionale nella misura massima del 60%, in osservanza dell'art. 4, comma 4, della citata deliberazione,

precisando che l'attività descritta e documentata a campione è stata applicata a tutte le utenze in gestione ed aventi diritto, inizialmente sulla base della media dei consumi annui riferiti alle varie tipologie di utenza e poi annualmente sulla base della media dei consumi annui effettivi.

Diversamente da quanto affermato da AMAP, la prova dell'avvenuta cessazione della condotta non esclude la responsabilità della società per l'illecito comunque realizzato, bensì dimostra l'insussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento prescrivito di cui al punto 1 della deliberazione 322/2017/S/idr; tale circostanza sarà inoltre valutata ai fini della quantificazione della sanzione.

D. Violazione in materia di corrispettivi del servizio di depurazione

Contesto normativo

82. La Corte Costituzionale con la sentenza 10 ottobre 2008, n.335 (di seguito sentenza della Corte Costituzionale n.335 del 2008) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 152/2006, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti *“anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”*.
83. L'articolo 8 *sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 (di seguito: decreto-legge 208/2008), al primo comma prevede, in particolare, che la componente tariffaria del SII corrispondente agli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito è dovuta al gestore dell'utenza, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle citate prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione e sempre che alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati. Inoltre, l'articolo 1, comma 3 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 settembre 2009 prevede, in attuazione del citato articolo 8 *sexies* del decreto-legge 208/2008 nonché della citata sentenza della Corte Costituzionale n.335 del 2008, che *“Per le utenze al servizio delle quali sia stata prevista nei Piani d'ambito o da atti formali dei competenti organi comunali la realizzazione di impianti di depurazione, dall'importo di cui al comma 2 (restituzioni delle quote di tariffa di depurazione imputata agli utenti non serviti dal relativo impianto) vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dei medesimi impianti svolte nel periodo oggetto di rimborso”*. Tra l'altro, l'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale 30 settembre 2009 stabilisce che *“Nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, le Autorità d'ambito, sentiti i gestori, ricostruiscono il programma temporale delle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, là dove non già contenuto nel Piano d'ambito approvato. La programmazione deve comunque risultare coerente con i costi e i tempi previsti nel Piano d'ambito approvato.”*
84. L'art. 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr prevede che, ai sensi della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, è fatto divieto ai gestori del SII di applicare corrispettivi inerenti il servizio di depurazione agli utenti non asserviti ad un impianto di trattamento delle acque reflue, fatte salve le previsioni del decreto ministeriale 30 settembre 2009 e le ulteriori determinazioni conseguenti alla definizione dei costi ambientali da parte degli organismi competenti.

Contestazione

85. A seguito della citata verifica ispettiva è stato contestato ad AMAP:
- x. di aver applicato i corrispettivi inerenti al servizio di depurazione a parte dei propri utenti non serviti dal relativo impianto, in violazione dell'art. 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr (punto 9.1 e doc. 9.1.b e 9.1.e allegati alla *check list*).

Argomentazioni della società e valutazione delle argomentazioni della società

86. La violazione contestata *sub x.* con la citata deliberazione 322/2017/S/idr risulta confermata in quanto dall'analisi degli atti della citata verifica ispettiva è emerso, così come specificato nella medesima deliberazione 322/2017/S/idr, che la società ha addebitato gli importi relativi alla tariffa di depurazione agli utenti della zona di Sant'Erasmus priva del servizio di depurazione.
87. La società, in merito a tale contestazione, ha rilevato, in aggiunta a quanto dichiarato in sede di verifica ispettiva, che i reflui della zona di Sant'Erasmus sono stati intercettati tramite un impianto di sollevamento entrato in esercizio nel mese di agosto 2015 e che tali reflui vengono collettati al Depuratore di Acqua dei Corsari. Al fine di documentare la dedotta circostanza, con la memoria di replica alle risultanze istruttorie, la società ha prodotto una tabella recante indicazione dei consumi di energia elettrica afferenti all'impianto di sollevamento in questione nonché una "planimetria dell'area e relativo impianto di sollevamento e rete fognaria al depuratore di Acqua dei Corsari".
88. AMAP ha, altresì, osservato con la memoria 21 giugno 2017 che per il completamento del sistema di collettamento al medesimo depuratore sarebbe stato prossimo ad essere aggiudicato un appalto di lavori.
89. Infine, in merito alle modalità di rimborso dei canoni di depurazione agli utenti della zona di Sant'Erasmus, la società, nella fase istruttoria del procedimento, ha rinviato a quanto dichiarato in sede di verifica ispettiva al punto 9.1 della *check list*: "*Per tali addebiti, la SOCIETÀ dichiara che non risulta essere stato effettuato alcun rimborso. In merito alla quantificazione del fenomeno nella zona Sant'Erasmus la SOCIETÀ dichiara che in tale zona insistono n. 3194 utenze e corrispondenti a 10.963 unità immobiliari*".
90. Non essendo chiaro da quanto tempo e quali fossero gli utenti della zona di Sant'Erasmus forniti del servizio di depurazione e non essendo chiaro quali e quanti di questi utenti avessero ricevuto la restituzione degli importi indebitamente fatturati dal 2012 in poi, con la citata nota del 29 settembre 2021, il Responsabile del Procedimento ha formulato ad AMAP una richiesta di informazioni e di documenti a supporto.
91. La società ha risposto con la nota del 15 ottobre 2021 dichiarando: (i) di aver proceduto a rimborsare le somme addebitate nel periodo 2004 – giugno 2012 *al netto dei costi sostenuti per la progettazione* delle opere attinenti al servizio di depurazione (ii) nonché di aver addebitato successivamente al 2012 le tariffe di depurazione in considerazione di quanto previsto dall'articolo 8 *sexies* del decreto-legge 208/2008,

che ne prevede l'applicazione a seguito di *“avviate procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione”*. La società nella citata nota ha, altresì, precisato che sono ancora in corso di completamento i lavori per il sistema di collettamento al depuratore già richiamati nella memoria difensiva del 2017.

92. Nella fase decisoria del procedimento, più precisamente con la memoria dell'11 marzo 2022, AMAP ha dichiarato che *“[p]er quanto attiene al periodo dal 2012 e sino alla data di messa in esercizio dell'impianto di cui sopra [impianto di sollevamento, agosto 2015], va precisato che a seguito di una ulteriore verifica effettuata sulle utenze ricomprese nell'elenco di cui alla delibera dell'ATO Palermo indicata al punto 9.1 del verbale di visita ispettiva dei 21-25 novembre 2016, si è accertato che le utenze della detta zona non risultano erroneamente inserite. Pertanto, la società sta provvedendo alla restituzione della tariffa di depurazione ridotta degli oneri relativi al completamento degli impianti come da elenco che si allega e ciò all'esito della emissione delle fatturazioni entro il mese di maggio p.v.”*.
93. Dunque, dagli elementi acquisiti al procedimento con riferimento alla condotta contestata risulta che la società, alla data della verifica ispettiva (conclusasi il 25 novembre 2016), applicava la tariffa di depurazione agli utenti della zona Sant'Erasmo non servita dal servizio di depurazione (cfr. punto 9.1. della *check list*), ciò in violazione dell'art. 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr.
94. Si prende atto di quanto dichiarato nel corso del procedimento dalla società in ordine all'entrata in esercizio dell'impianto di sollevamento nell'agosto 2015, ma ciò non esclude l'integrazione dell'elemento oggettivo dell'illecito contestato. La società afferma, infatti, senza ulteriori specificazioni (pure espressamente richieste da Responsabile del procedimento), che alla data del 15 ottobre 2021 *“il sistema di collettamento al depuratore è in fase di completamento”* (nota 15 ottobre 2021, prot. 38233), con ciò non consentendo in alcun modo di superare l'elemento di fatto acquisito nel corso della verifica ispettiva, ossia che a novembre 2016 la zona di Sant'Erasmo fosse *“caratterizzata dall'assenza del servizio di depurazione”* e che ciò nonostante la società applicasse la tariffa di depurazione, in violazione della disposizione sopra citata. L'entrata in esercizio dell'impianto di sollevamento – senza l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori dell'impianto di collettamento – di per sé, infatti, non garantisce l'erogazione del servizio di depurazione nella zona.
95. D'altra parte, non vale a scriminare la condotta contestata il richiamo – contenuto nella nota della società prot. 38233 – all'art. 8 sexies della legge 13/2009. Ciò in quanto, anche dalla memoria di replica alle risultanze istruttorie risulta confermato che la società ha applicato l'intero corrispettivo del servizio di depurazione ad utenze non asservite all'impianto di depurazione nella zona Sant'Erasmo.
96. Il richiamo alla suddetta disposizione rileva invece sotto il profilo dell'ordine di cessazione della condotta lesiva dei diritti degli utenti.
97. Al riguardo occorre rilevare quanto segue.
Affinché, come rilevato dalla società nella risposta del 15 ottobre 2021, si possa legittimamente applicare all'utenza non servita da impianti di depurazione la tariffa

relativa a tale servizio al fine di coprire gli oneri delle citate attività finalizzate al completamento di impianti di depurazione è necessario, ai sensi dell'articolo 8 *sexies* del decreto-legge 208/2008 e dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale 30 settembre 2009, che: a) le attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, siano espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito e che le procedure di affidamento delle citate prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione siano già avviate e che siano rispettati i tempi programmati; b) il gestore abbia provveduto a compensare l'applicazione di tali oneri con le eventuali restituzioni delle tariffe di depurazione indebitamente applicate in precedenza.

98. Tuttavia, anche a seguito della richiesta di informazioni del Responsabile del procedimento, non è possibile escludere, sulla base di quanto sinteticamente dichiarato da AMAP, che la società per il periodo successivo a quello oggetto di contestazione (ossia dopo il novembre 2016) possa avere applicato l'intero corrispettivo del servizio di depurazione a utenze non ancora collegate ad un impianto di collettamento all'impianto di depurazione, in quanto i lavori di completamento sarebbero ancora in corso di realizzazione.

D'altra parte, con riferimento ai *rimborsi* relativi alla tariffa di depurazione che risulta essere stata applicata *per intero* ad utenti non asserviti all'impianto di depurazione nel periodo oggetto di contestazione nella zona di Sant'Erasmus, la società si è limitata a dichiarare che entro maggio 2022 avrebbe proceduto - "*per quanto attiene al periodo dal 2012 e sino alla data di messa in esercizio dell'impianto di cui sopra [impianto di sollevamento, entrato in esercizio nell'agosto 2015]*" - "*alla restituzione della tariffa di depurazione ridotta degli oneri relativi al completamento degli impianti come da elenco*", con ciò dichiarando quindi di voler effettuare rimborsi parziali – in quanto limitati solo al periodo precedente l'entrata in esercizio dell'impianto di sollevamento e decurtati degli "oneri relativi al completamento degli impianti" – senza fornire elementi utili alla valutazione di detta condotta.

99. Sul punto può infatti confermarsi quanto già rilevato dal responsabile del procedimento, ossia che la società non ha fornito elementi utili ad individuare:
- a) il numero degli utenti della zona Sant'Erasmus distinto tra *utenti serviti* da un impianto di depurazione attivo, *utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso* attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione del servizio di depurazione già avviato e *utenti non serviti* da impianti di depurazioni attivi;
 - b) la data di eventuale *avvio* delle predette attività di progettazione, di realizzazione o di completamento degli impianti di depurazione, come espressamente individuati e programmati e lo *stato di avanzamento* di tali attività in base alle tempistiche previste dalla medesima programmazione;
 - c) la data di eventuale *entrata in esercizio* di un impianto di depurazione attivo o del collettamento ad un impianto già esistente che serva in tutto o in parte la citata zona di Sant'Erasmus;

- d) il numero degli *utenti aventi diritto ai rimborsi* della tariffa di depurazione indebitamente applicata, anche al netto degli oneri sopportati dalla società connessi alla realizzazione delle attività di cui alla precedente lettera b) qualora già avviate, e gli *importi di tali rimborsi* dovuti, nonché il numero ad oggi degli *utenti effettivamente rimborsati* ed importi di tali rimborsi.

100. Alla luce di quanto sopra, poiché non risulta accertata la cessazione delle condotte contestate, permane l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1 della deliberazione 322/2017/S/idr.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

101. L'art. 11 della legge 689/81 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.

102. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta della società ha violato diverse disposizioni in materia di regolazione del SII. In particolare, la società con le violazioni contestate ha leso il diritto degli utenti ad una corretta formazione e tempestiva applicazione dei corrispettivi tariffari la cui approvazione compete in ultima istanza all'Autorità nonché ad una corretta fatturazione del servizio reso.

103. In merito alle violazioni *sub i.*, con riferimento alla durata della violazione, si rileva che, stante l'entrata in vigore della legge regionale 9/2015 nell'agosto 2015, la violazione della deliberazione 108/2015/R/idr per non avere la società disapplicato gli incrementi applicati alle tariffe 2012 può ritenersi effettivamente realizzata in un contesto normativo contraddittorio, chiarito solo con la deliberazione 181/2016/R/idr. Il rilievo vale a elidere l'elemento soggettivo dell'illecito contestato (violazione della deliberazione 108/2015/R/idr) con riferimento al periodo agosto 2015 – aprile 2016, sicché la contestazione delle violazioni in esame deve intendersi limitata ai consumi 2014-2015 fatturati dal marzo (per il comune di Palermo) - maggio 2015 (per i comuni ex APS) all'agosto 2015 e dall'aprile 2016 in poi, atteso che i predetti incrementi tariffari sono stati applicati all'utenza anche a seguito della conferma dell'efficacia della deliberazione 108/2015/R/idr a opera della legge regionale 3/2016 prima e della deliberazione 181/2016/R/idr poi. Si dà atto, anche sotto il profilo della durata delle violazioni, che tutte le condotte contestate nel procedimento, ad eccezione della violazione *sub x.*, sono cessate, come rilevato nei paragrafi che precedono.

104. Con riferimento alla violazione *sub x.*, relativa all'indebita applicazione della tariffa di depurazione, si prende atto dell'intenzione manifestata da AMAP in sede di memoria di replica di rimborsare – all'esito dell'emissione della fatturazione entro

maggio 2022 – gli utenti della zona di Sant’Erasmus della quota della tariffa di depurazione eccedente gli oneri relativi al completamento degli impianti addebitata dal 2012 all’agosto 2015. Tuttavia, poiché la società non ha documentato, per il periodo dal 2012 ad oggi, con riferimento ai medesimi utenti della zona di Sant’Erasmus, gli elementi necessari a valutare la legittima applicazione della tariffa di depurazione integrale oppure di quella ridotta degli oneri relativi al completamento degli impianti, ad oggi non sussistono elementi probatori per ritenere cessata tale condotta. Si trasmette quindi il presente provvedimento all’Ente d’ambito per le valutazioni di competenza.

105. Con riferimento al criterio dell’*opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* occorre rilevare quanto segue. Con riguardo alle violazioni *sub i., ii., iii., iv. e v.*, circoscritte al MTT e al MTI, si prende atto che l’Ente d’Ambito, con la deliberazione 8/2018 ha, tra l’altro, approvato “*la proposta tariffaria di cui al tool di calcolo afferenti i ModCo rettificati relativi alle tariffe applicate con i correttivi relativi agli anni 2012-2013 (MTT) ed agli anni 2014-2015 (MTI) e ciò nell’ambito degli impegni assunti dal gestore AMAP nel procedimento istruttorio avviato con la deliberazione AEEGSI n.322/2017/S/idr*”. Inoltre, con riferimento alle medesime violazioni, occorre evidenziare che l’Autorità, con la deliberazione 276/2019/R/idr recante approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del SII per gli anni 2018 e 2019, proposto dall’Ente d’Ambito per il gestore AMAP, ha, tra l’altro, rilevato che “*nell’ambito della predisposizione tariffaria relativa all’aggiornamento biennale, il soggetto competente in parola ai fini della determinazione delle componenti a conguaglio di cui all’articolo 29 del MTI-2, ha tenuto conto della quantificazione dei valori del moltiplicatore tariffario (9) relativi alle singole annualità del periodo 2012-2017, come rideterminati dal medesimo soggetto competente anche alla luce delle prescrizioni formulate con delibera dell’Autorità 108/2015/R/idr*. Rileva dunque ai fini della quantificazione economica la circostanza che la società, nell’ambito della predisposizione tariffaria relativa all’aggiornamento tariffario 2018-2019, abbia eliminato le conseguenze dannose delle violazioni *sub i, ii, iii, iv, v*.

Per quanto riguarda le violazioni relative alla disciplina del deposito cauzionale, con la documentazione trasmessa unitamente alla memoria di replica dell’11 marzo 2022, la società ha provato, mediante fatture a campione, di avere provveduto ad effettuare restituzioni.

106. Quanto alla *personalità dell’agente*, non risultano circostanze rilevanti.

107. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell’agente*, si rileva, dal bilancio relativo all’anno 2016, che la società abbia realizzato un fatturato pari a euro 111.467.882.

108. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 285.000 (duecentottantacinquemila) di cui euro 100.000 per la violazione della deliberazione 108/2015/R/idr; euro 120.000 per la violazione dell’art. 32, comma 1, del MTT e dell’art. 25, commi 1 e 2, del MTI nonché del punto 3.4.2 delle Istruzioni per la compilazione di cui alla determinazione 2/2012 TQI; dell’art. 4, comma 1 del MTT e dell’art. 25, commi 1 e 2 del MTI nonché del punto

3.4.1.7 delle Istruzioni per la compilazione di cui alla determinazione 2/2012 TQI; euro 10.000 per la violazione degli articoli 3, commi 1 e 4 e 4, comma 2 della deliberazione 86/2013/R/idr; dell'art. 5, comma 4, della deliberazione 86/2013/R/idr; dell'art. 4, comma 3, della deliberazione 86/2013/R/idr; dell'art. 4, comma 4, della deliberazione 86/2013/R/idr; euro 55.000 per la violazione dell'art. 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di AMAP S.p.A., nei termini di cui in motivazione, della deliberazione 108/2015/R/idr; dell'art. 32, comma 1, del MTT e dell'art. 25, commi 1 e 2, del MTI nonché del punto 3.4.2 delle Istruzioni per la compilazione di cui alla determinazione 2/2012 TQI; dell'art. 4, comma 1 del MTT e dell'art. 25, commi 1 e 2 del MTI nonché del punto 3.4.1.7 delle Istruzioni per la compilazione di cui alla determinazione 2/2012 TQI; degli articoli 3, commi 1 e 4 e 4, comma 2 della deliberazione 86/2013/R/idr; dell'art. 5, comma 4, della deliberazione 86/2013/R/idr; dell'art. 4, comma 3, della deliberazione 86/2013/R/idr; dell'art. 4, comma 4, della deliberazione 86/2013/R/idr; dell'art. 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr;
2. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 285.000 (duecentoottantacinquemila) di cui euro 100.000 per la violazione della deliberazione 108/2015/R/idr; euro 120.000 per la violazione dell'art. 32, comma 1, del MTT e dell'art. 25, commi 1 e 2, del MTI nonché del punto 3.4.2 delle Istruzioni per la compilazione di cui alla determinazione 2/2012 TQI; dell'art. 4, comma 1 del MTT e dell'art. 25, commi 1 e 2 del MTI nonché del punto 3.4.1.7 delle Istruzioni per la compilazione di cui alla determinazione 2/2012 TQI; euro 10.000 per la violazione degli articoli 3, commi 1 e 4 e 4, comma 2 della deliberazione 86/2013/R/idr; dell'art. 5, comma 4, della deliberazione 86/2013/R/idr; dell'art. 4, comma 3, della deliberazione 86/2013/R/idr; dell'art. 4, comma 4, della deliberazione 86/2013/R/idr; euro 55.000 per la violazione dell'art. 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr;
3. di ordinare a AMAP S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, di adottare, coerentemente con la normativa in materia e tenendo conto degli elementi di cui al punto 97, ogni azione e provvedimento necessari al fine della disapplicazione della tariffa di depurazione e della restituzione degli importi indebitamente fatturati agli utenti della zona di Sant'Erasmus del Comune di Palermo non asserviti al relativo impianto di depurazione entro 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'ottemperanza all'ordine di cui sopra entro 10 giorni dalla scadenza del periodo assegnato;
4. di ordinare a AMAP S.p.A. di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento diretto al

- concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
 6. di ordinare a AMAP S.p.A. di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
 7. di comunicare il presente provvedimento a AMAP S.p.A. (P.IVA 04797200823), mediante pec all’indirizzo amapsa@legalmail.it, all’Assemblea Territoriale Idrica Palermo, mediante pec all’indirizzo presidenteatipalermo@cert.comune.palermo.it e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

26 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini